

OGGETTO: LE NOVITÀ DEL “DECRETO RILANCIO” DOPO LA CONVERSIONE IN LEGGE

Con la pubblicazione sulla G.U. della **Legge di conversione n. 77/2020** possono essere considerate **definitive** le novità del DL n. 34/2020 (c.d. “Decreto Rilancio”), contenente “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, **in vigore dal 19.7.2020**.

In sede di conversione le principali novità fiscali sono state confermate.

Sono state comunque apportate una serie di disposizioni tra le quali si segnala la previsione:

- di specifiche disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio collegate all’emergenza COVID-19;
- di contributi per l’acquisto di veicoli elettrici / ibridi;
- del rinvio dell’obbligo di nomina dell’organo di controllo / revisore previsto dal Codice della crisi d’impresa;
- di un “bonus viaggio” a favore dei soggetti con mobilità ridotta.

Esaminano di seguito gli argomenti ritenuti di maggiore interesse, evidenziando che seguiranno alcuni approfondimenti su tematiche di rilevante novità.

BONUS CANONI LOCAZIONE IMMOBILI – ART. 28

È stato confermato il riconoscimento di un credito d’imposta a favore degli esercenti attività d’impresa o lavoro autonomo **pari al 60%** dell’ammontare del **canone mensile** di locazione, leasing o concessione di **immobili ad uso non abitativo** utilizzati per lo svolgimento della attività (industriale / commerciale / artigianale / agricola / di interesse turistico / professionale). Il beneficio spetta ai soggetti con ricavi / compensi 2019 non superiori a € 5 milioni con eccezione delle strutture alberghiere / turistiche (alle quali non si applica il predetto limite).

In sede di conversione è stato previsto che per le **imprese esercenti attività di commercio al dettaglio con ricavi 2019 superiori a € 5 milioni** il credito in esame (60% della spesa) spetta nella misura del **20%**. Come già indicato, per le strutture alberghiere / agrituristiche non opera il predetto limite dei ricavi 2019 ed in sede di conversione tale previsione è stata estesa alle agenzie di viaggio e turismo e ai tour operator.

CONTINUAZIONE DELL’ATTIVITA’ PER LE AZIENDE - DISPOSIZIONI TRANSITORIE DEI PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO - Art. 38-quater

In sede di conversione è stato previsto che:

- nella predisposizione dei bilanci il cui **esercizio è stato chiuso entro il 23.2.2020** e non ancora approvati, è possibile valutare le voci secondo la prospettiva della continuazione dell’attività ex art. 2423-bis, comma 1, n. 1, C.c. “*non tenendo conto delle incertezze e degli effetti derivanti dai fatti successivi alla data di chiusura del bilancio*”;
- nella predisposizione del bilancio di **esercizio in corso al 31.12.2020**, è possibile valutare le voci secondo la prospettiva della continuazione dell’attività prevista dalla citata disposizione sulla base delle risultanze dell’ultimo bilancio di esercizio chiuso entro il 23.2.2020.

Restano ferme le altre disposizioni relative alle informazioni da fornire nella Nota integrativa e nella Relazione sulla gestione, comprese quelle relative ai rischi / incertezze concernenti gli eventi successivi, nonché alla capacità dell’azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito.

L'efficacia delle suddette disposizioni "è limitata ai soli fini civilistici".

CONTRIBUTI ACQUISTO AUTOVETTURE NUOVE - ART. 44

In sede di conversione è stato previsto il riconoscimento di un contributo a favore delle persone fisiche e giuridiche che **acquistano in Italia nel periodo 1.8 - 31.12.2020**, (anche in leasing), un **veicolo nuovo di fabbrica di categoria M1**:

- con **emissioni di CO₂ comprese tra 0 e 60 g/km** avente un **prezzo inferiore a € 50.000** (IVA esclusa);
- con **emissioni di CO₂ comprese tra 61 e 110 g/km**, omologato in una classe non inferiore ad Euro 6 di ultima generazione e avente un **prezzo** risultante dal listino ufficiale della casa automobilistica produttrice **inferiore a € 40.000** (IVA esclusa).

CONTRIBUTI ACQUISTO VEICOLI ELETTRICI / IBRIDI - ART. 44-BIS

In sede di conversione è previsto, a favore dei soggetti che **nel 2020 acquistano** (anche in leasing) **ed immatricolano in Italia un veicolo elettrico / ibrido nuovo** di fabbrica, delle **categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e**, il riconoscimento di un contributo pari:

- **al 30%** del prezzo d'acquisto fino ad un **massimo di € 3.000**;
- **al 40%** del prezzo d'acquisto fino ad un **massimo di € 4.000** qualora sia consegnato per la rottamazione un veicolo di categoria Euro 0, 1, 2 o 3 ovvero un veicolo che sia stato oggetto di ritargatura obbligatoria di cui il soggetto / familiare convivente sia proprietario / intestatario da almeno 12 mesi.

Il contributo in esame è riconosciuto fino a 500 veicoli acquistati nel 2020 e intestati allo stesso soggetto (in caso di società fra le quali sussiste un rapporto di controllo ex art. 2359, comma 1, n. 1, C.c., ossia società in cui un'altra dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria, il limite è riferito al numero complessivo di veicoli acquistati).

MAXI AMMORTAMENTO - ART. 50

Relativamente al c.d. "maxi ammortamento", ossia alla possibilità, a favore delle imprese / lavoratori autonomi che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi di incrementare il relativo costo del 30% al fine di determinare le quote di ammortamento / canoni di leasing, è confermata la proroga dal 30.6 al 31.12.2020 del termine per la consegna dei beni per i quali entro il 31.12.2019 è stato accettato il relativo ordine e pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

OBBLIGO NOMINA ORGANO DI CONTROLLO / REVISORE - ART. 51-BIS

Con la modifica dell'art. 379, comma 3, D.Lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi d'impresa) in sede di conversione è stato previsto il differimento alla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2021 (in precedenza 2019) dell'obbligo da parte delle srl / società cooperative di:

- nominare l'organo di controllo / revisore;
- uniformare (se necessario) l'atto costitutivo / statuto.

SCADENZA DURC E SOSPENSIONE TERMINI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - ART. 81

In base all'art. 103, comma 2, DL n. 18/2020, c.d. "Decreto Cura Italia" i documenti di regolarità contributiva (**DURC**) con scadenza nel periodo 31.1.2020 - 31.7.2020 conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

CREDITI D'IMPOSTA SANIFICAZIONE / ADEGUAMENTO AMBIENTI DI LAVORO / ACQUISTO DPI - ARTT. 95, 120 E 125

Sono confermate le disposizioni relative:

- alla promozione da parte dell'INAIL di **interventi straordinari** destinati alle imprese (anche individuali), comprese le imprese artigiane / agricole / agrituristiche, nonché le imprese sociali attraverso **l'acquisto di:**
 - apparecchiature / attrezzature per isolamento / distanziamento dei lavoratori (anche rispetto agli utenti esterni / addetti di aziende terze) compresi i relativi costi di installazione;
 - dispositivi elettronici / sensoristica per il distanziamento dei lavoratori;
 - dispositivi per la sanificazione dei luoghi di lavoro;
 - sistemi / strumenti di controllo dell'accesso nei luoghi di lavoro / DPI;
- al riconoscimento di un credito d'imposta pari **all'60% delle spese sostenute per il 2020, per un massimo di € 80.000**, relativamente agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19 (credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro).

NUOVA DETRAZIONE 110% - ART. 119

La disciplina relativa alla **nuova detrazione, pari al 110%** delle spese sostenute, spettante per alcuni interventi di riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico, nonché per una serie di interventi effettuati contestualmente a quelli espressamente individuati dalla norma è stata oggetto, in sede di conversione, di rilevanti modifiche.

TRASFORMAZIONE DETRAZIONE IN CREDITO D'IMPOSTA / SCONTO IN FATTURA - ART. 121

Le disposizioni relative alla possibilità, per il beneficiario della detrazione, di optare per la cessione del credito ovvero per il c.d. "sconto in fattura" in luogo della fruizione diretta della detrazione spettante per le spese sostenute relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio / efficienza energetica / adozione di misure antisismiche ecc. in sede di conversione hanno subito alcune modifiche.

"BONUS RENZI" 80 € - ART. 128

È confermato il riconoscimento:

- del credito pari a € 80 (c.d. "Bonus Renzi") spettante fino al 30.6.2020;
- del trattamento integrativo pari a € 100, spettante dall'1.7.2020 ai lavoratori dipendenti in possesso degli specifici requisiti;

anche in caso di incapacienza dovuta al minor reddito di lavoro dipendente 2020 per effetto dell'emergenza COVID-19.

PROROGA RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI - ART. 137

È **confermata** la possibilità di **rideterminare il costo d'acquisto di:**

- **terreni** edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
- **partecipazioni non quotate** in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà / usufrutto;

alla data dell'**1.7.2020**, non in regime d'impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

In sede di conversione è stato fissato al **15.11.2020** (in precedenza 30.9) il termine entro il quale provvedere:

- alla redazione ed all’asseverazione della perizia di stima;
- al versamento dell’imposta sostitutiva, pari all’11% rateizzabile fino ad un massimo di 3 rate annuali di pari importo (sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi del 3% annuo).

DIFFERIMENTO ATTIVAZIONE REGISTRATORE TELEMATICO – ART. 140

I soggetti obbligati a memorizzare / trasmettere telematicamente i corrispettivi giornalieri all’Agenzia delle Entrate a decorrere dall’1.1.2020 (tramite un registratore telematico), possono effettuare la **trasmissione dei corrispettivi giornalieri** all’Agenzia **entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione** (anziché entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione) **fino al 31.12.2020**, fermi restando i termini di liquidazione dell’IVA.

A seguito della nuova disposizione **fino al 31.12.2020** è possibile continuare ad emettere scontrino fiscale tramite il **registratore di cassa in uso / ricevuta fiscale cartacea**, utilizzando le apposite funzioni disponibili sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate per l’invio dei corrispettivi giornalieri.

SOGGETTI TENUTI ALL’INVIO DEI DATI AL Sistema Tessera Sanitaria

I soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria per la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata potranno **adempiere all’invio telematico dei corrispettivi giornalieri** all’Agenzia delle Entrate **effettuando solo l’invio di tutti i corrispettivi giornalieri al STS** mediante il Registratore Telematico (o sistemi con medesime caratteristiche) **dall’1.1.2021** (anziché dall’1.7.2020).

PROROGA PROCEDURA AUTOMATIZZATA LIQUIDAZIONE IMP.DI BOLLO-ART. 143

Per il calcolo dell’imposta di bollo riguardante le fatture elettroniche inviate allo SdI, l’Agenzia delle Entrate integra le fatture non recanti l’assolvimento dell’imposta di bollo mediante procedure automatizzate.

Questa disposizione è **applicabile alle fatture inviate allo SdI dall’1.1.2021**, in luogo delle fatture inviate dall’1.1.2020.

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEGLI ISA - ART. 148

Per il 2020 e 2021, al fine di:

- considerare gli **effetti di natura straordinaria** della crisi economica e dei mercati causati dall’emergenza “coronavirus”;
- prevedere **ulteriori cause di esclusione dall’applicazione degli ISA**;

è confermata l’introduzione, senza aggravii dichiarativi per i contribuenti, di misure volte ad adeguare la normativa ISA, attraverso la **massima valorizzazione delle informazioni già a disposizione** dell’Agenzia delle Entrate.

PRESENTAZIONE DEL MOD. 730 “SENZA SOSTITUTO” - ART. 159

Con **esclusivo riferimento al 2019**, considerata l’emergenza COVID-19 che potrebbe determinare l’impossibilità / difficoltà per il sostituto d’imposta di effettuare il conguaglio a favore dei dipendenti, è confermata la **possibilità di presentare il mod. 730/2020 nella modalità “senza sostituto”** anche in presenza di un sostituto d’imposta che sarebbe tenuto ad

effettuare il conguaglio.

In presenza di dichiarazione “a credito”, **il rimborso viene effettuato direttamente dall’Agenzia delle Entrate.**

“TAX CREDIT VACANZE” - ART. 176

Per il 2020 è confermato il riconoscimento di un diritto di credito, utilizzabile dall’1.7. al 31.12.2020, a favore dei nuclei familiari con un ISEE **non superiore a € 40.000**, per il pagamento dei servizi offerti in **ambito nazionale** da:

- **imprese turistiche ricettive;**
- **agriturismi;**
- **bed & breakfast.**

Questo diritto di credito utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare spetta nella **misura massima** di:

- **€ 500** per ogni nucleo familiare;
- **€ 300** per i nuclei familiari composti da due persone;
- **€ 150** per quelli composti da una sola persona.

Per il riconoscimento del credito, a pena di decadenza:

- le spese devono essere sostenute in un’unica soluzione, presso una singola impresa turistico ricettiva, agriturismo o bed & breakfast;
- il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica / documento commerciale nel quale è indicato il codice fiscale del soggetto che intende fruire del diritto di credito;
- il pagamento del servizio deve essere corrisposto senza l’intervento, in qualunque forma, di piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator.

Il diritto di credito in esame è fruibile nella misura:

- **dell’80% in forma di sconto sul corrispettivo dovuto all’impresa turistico ricettiva ecc.**, a cui è rimborsato sotto forma di credito d’imposta utilizzabile in compensazione tramite il mod. F24, o con la possibilità di cessione a terzi, senza alcuna limitazione sul cessionario;
- **del 20% in forma di detrazione d’imposta** in sede di dichiarazione dei redditi.

ESENZIONE IMU SETTORE TURISTICO - ART. 177

A seguito degli effetti connessi all’emergenza COVID-19 **non è dovuta la prima rata IMU 2020** con riferimento:

- agli immobili adibiti a **stabilimenti balneari** marittimi, lacuali e fluviali, nonché agli immobili degli **stabilimenti termali**;
- agli immobili rientranti nella **categoria catastale D/2** e agli immobili degli agriturismo, ai villaggi turistici, agli ostelli della gioventù, ai rifugi di montagna, alle colonie marine e montane, agli affittacamere per brevi soggiorni, alle case / appartamenti per vacanze, ai bed & breakfast, ai residence e dei campeggi, a condizione che i **relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.**

In sede di conversione l’esenzione in esame è stata **estesa anche agli immobili rientranti nella categoria catastale D** in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni.

ESENZIONE TOSAP / COSAP - ART. 181

Al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche danneggiate dall'emergenza CODIV-19, i **pubblici esercizi** (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, bar, caffè, gelaterie, ecc.) titolari di concessioni / autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico sono **esonerati nel periodo 1.5 - 31.10.2020** dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e dal canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP).

In sede di conversione il predetto esonero è stato riconosciuto anche ai titolari di concessione / autorizzazione concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico per l'esercizio del **commercio su aree pubbliche** per il periodo 1.3 - 30.4.2020. Il Comune **provvederà a rimborsare** quanto versato nel predetto periodo.

"BONUS MOBILITÀ" ACQUISTO MONOPATTINI / BICI ELETTRICHE - ART. 229

È confermata, a favore dei soggetti maggiorenni residenti in capoluoghi di Regione / Città metropolitane / capoluoghi di Provincia / Comuni con più di 50.000 abitanti, un'agevolazione (c.d. "**bonus mobilità**") pari al **60% della spesa sostenuta nel periodo 4.5 - 31.12.2020** per:

- l'acquisto di:
 - ✓ **biciclette** (anche a pedalata assistita);
 - ✓ **veicoli per la mobilità personale** "*a propulsione prevalentemente elettrica*" (ad esempio, monopattini);
- l'utilizzo di **servizi di mobilità condivisa** ad uso individuale (escluse autovetture).

L'agevolazione:

- è concessa fino ad un **massimo di € 500** (corrispondente ad un costo di 834 euro);
- può essere **richiesta una sola volta**.

Si evidenzia che il beneficio è **cumulabile** con il c.d. "**bonus mobilità**" previsto **per il 2021** a favore **dei residenti nei Comuni interessati dalle procedure di infrazione comunitaria** in materia di qualità dell'aria.

"BONUS PUBBLICITÀ" - ART. 186

Per il 2020, viene **incrementato al 50%** l'importo degli investimenti ammessi al credito d'imposta c.d. "**Bonus pubblicità**", in luogo del 30% introdotto dal c.d. "**Decreto Cura Italia**".

Per accedere all'agevolazione, i soggetti interessati devono **presentare un'apposita istanza telematica** tramite la specifica piattaforma resa disponibile dall'Agenzia delle Entrate.

La comunicazione per l'accesso al credito d'imposta, contenente i dati relativi agli investimenti effettuati / da effettuare nel 2020 **va presentata dall'1.9 al 30.9.2020** (le comunicazioni trasmesse nel periodo 1.3 - 31.3.2020 restano valide).

RAFFORZAMENTO PMI – ART. 26**CREDITO D'IMPOSTA AUMENTO DI CAPITALE**

È confermato il riconoscimento di un **credito d'imposta pari al 20% del conferimento in denaro effettuato per l'aumento di capitale** delle seguenti società:

- spa;
- sapa;
- srl, anche semplificate;
- società cooperative.

Sono **esclusi** dall'agevolazione in esame gli intermediari finanziari e società di partecipazione e le società assicurative.

L'investimento massimo del conferimento in denaro sul quale calcolare il credito d'imposta **non può eccedere € 2 milioni**. La partecipazione "riveniente" dal conferimento va **posseduta fino al 31.12.2023**.

Al fine di beneficiare dell'agevolazione in esame è richiesto che le predette società, regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle Imprese:

- presentino nel 2019 ricavi **superiori a € 5 milioni e fino a € 50 milioni**;
- abbiano subito, a causa dell'emergenza "COVID-19", una **riduzione complessiva dei ricavi** dei mesi di **marzo e aprile 2020 rispetto ai ricavi di marzo e aprile 2019 in misura non inferiore al 33%**;
- abbiano deliberato ed "eseguito" dal 20.5.2020 ed entro il 31.12.2020 un **aumento di capitale a pagamento, integralmente versato**.

La **distribuzione di riserve eseguita** prima del 31.12.2023 comporta la **decadenza dal beneficio** e l'obbligo di restituzione del credito d'imposta già utilizzato, maggiorato degli interessi legali.

Non possono beneficiare del credito d'imposta le società che controllano direttamente / indirettamente la società conferitaria, che sono sottoposte a comune controllo o sono collegate con la stessa ovvero sono da questa controllate.

CREDITO D'IMPOSTA COMMISURATO ALLE PERDITE ECCEDENTI IL PATRIMONIO NETTO

Alle predette società che rispettano anche i seguenti requisiti:

- al 31.12.2019 non rientravano nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento UE n. 651/2014, n. 702/2014 e n. 1388/2014;
- presentano una situazione di regolarità contributiva e fiscale;
- sono in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente;
- non rientrano tra le società che hanno ricevuto e non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione UE;
- non si trovano nelle condizioni ostative in materia di leggi antimafia;
- nei confronti degli amministratori / soci / titolare effettivo non è intervenuta condanna definitiva, negli ultimi 5 anni, per reati commessi in materia di imposte sui redditi / IVA;

è riconosciuto, a seguito dell'approvazione del bilancio 2020, un **credito d'imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto**, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30% dell'aumento di capitale.

In sede di conversione il beneficio in esame è stato **esteso anche alle aziende in concordato preventivo** di continuità con omologa già emessa che si trovano in situazione di regolarità contributiva / fiscale all'interno di piani di rientro e rateizzazione già esistenti al 19.5.2020.

ELEMENTI IN COMUNE

Il credito d'imposta pari al 20% del conferimento in denaro e quello del 50% delle perdite **sono tra loro cumulabili**.

Le disposizioni attuative delle novità sopra esposte sono demandate al MEF; l'efficacia delle novità in esame è **subordinata all'autorizzazione della Commissione UE**.

In entrambi i casi

- la **distribuzione di riserve** prima dell'1.1.2024 comporta la **decadenza dal beneficio** e l'obbligo di restituire l'importo utilizzato, maggiorato degli interessi legali;
- il credito d'imposta è utilizzabile alternativamente nel mod. REDDITI relativo al periodo d'imposta di effettuazione dell'investimento e in quelli successivi fino al suo completo

utilizzo oppure **in compensazione** tramite il mod. F24 (senza applicazione dei limiti di importo);

- il credito di imposta **non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP**
- **non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi** / componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR.

FINANZIAMENTI PMI - ART. 26-TER

In sede di conversione sono state estese le misure di sostegno finanziario previste dall'art. 56, DL

n. 18/2020, c.d. "Decreto Cura Italia" a favore delle PMI, come definite dalla Raccomandazione della Commissione UE n. 2003/361/CE, anche ai finanziamenti di cui all'art. 11, commi 7 e 7-bis, DL n. 174/2012, all'art. 1, comma 367, Legge n. 228/2012 e all'art. 6, commi 2 e 3, DL n. 43/2013 per i soggetti colpiti dal sisma verificatosi nel mese di maggio 2012 in Emilia Romagna, Lombardia e Veneto nonché all'art. 11, commi da 3 a 13, DL n. 8/2017 per soggetti colpiti dagli eventi sismici del Centro Italia del 2016 e 2017.

In particolare il citato art. 56 prevede che:

- per le aperture di credito a revoca e i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti al 29.2.2020, o se successivi, al 17.3.2020, gli importi accordati non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30.9.2020;
- per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale entro il 29.9.2020 i contratti sono prorogati fino al 30.9.2020;
- per i mutui / altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate / canoni di leasing in scadenza entro il 29.9.2020 è sospeso fino al 30.9.2020. È possibile richiedere la sospensione del solo rimborso in conto capitale.

A cura Studio Consulenti Associati – Ravenna

www.consulentiassociati.ra.it

La presente circolare contiene informazioni di carattere generale sugli argomenti trattati, che non sono da considerare esaustive o sufficienti al fine di adottare decisioni, né possono altresì essere sostitutive della consulenza professionale. Lo Studio Consulenti Associati non può essere ritenuto responsabile per eventuali danni derivanti da decisioni adottate o non adottate utilizzando le informazioni contenute nella presente circolare.